

DL UCRAINA: IL GOVERNO METTE LA FIDUCIA PER COPRIRE LE SUE DIVISIONI, IL PD A SOSTEGNO DI UNA PACE GIUSTA E DURATURA

Con 229 voti favorevoli e 40 contrari l'Aula della Camera ha **approvato il cosiddetto decreto Ucraina**, ossia il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Il Partito Democratico ha votato NO alla fiducia al Governo, e SÌ al provvedimento di sostegno all'Ucraina.

In estrema sintesi, il decreto approvato dalla Camera si compone di **3 articoli**, l'articolo 1, al comma 1, reca la **proroga della cessione di mezzi**, materiali ed equipaggiamenti **militari** all'Ucraina. Nel corso dell'esame in sede referente, il comma è stato modificato al fine di estendere la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti **anche a quelli di difesa civile**. Il comma 2 dispone la **proroga dei permessi di soggiorno** per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini. L'articolo 2 riguarda la **sicurezza dei giornalisti freelance**. Infine l'articolo 3 ne disciplina l'entrata in vigore.

La scelta del Governo di porre la fiducia sul decreto è stata fortemente criticata dal Partito Democratico, e da tutte le opposizioni, per il chiaro **tentativo della maggioranza di ridurre al minimo il dibattito** politico, soprattutto al suo interno, dove distinguo, tensioni e spaccature rischiavano di scoppiare clamorosamente. Un evidente **segno di debolezza** che si è cercato di mascherare ponendo appunto la fiducia.

Nel dichiarare il voto contrario del PD, Piero Fassino ha detto che "il gruppo PD **non voterà la fiducia** richiesta da questo Governo non solo perché un voto di fiducia ha una valenza generale nei confronti di un Esecutivo verso cui il nostro è un **giudizio drasticamente negativo**, ma anche perché consideriamo del tutto **strumentale** la posizione della fiducia su questo decreto. Sappiamo tutti che con la fiducia voi volete, in realtà, **evitare un dibattito** che avrebbe messo a nudo le vostre divisioni e le ambiguità di una maggioranza condizionata dai suoi settori filo-putiniani. (...) Putin accusa l'Europa di non volere la pace e di fomentare la guerra: è falso. Noi sappiamo bene che la guerra è un crimine contro l'umanità, non solo perché stermina e distrugge ma anche perché ruba il futuro delle nuove generazioni. **La pace** – ricordava Enrico Berlinguer – è un **valore**

universale e fondamentale per l'umanità, ma sempre Berlinguer sottolineava che **la pace non è solo assenza di guerra, ma è anche giustizia, libertà e uguaglianza**, e Versailles e Monaco sono lì ad ammonirci quanto le paci ingiuste siano foriere di ancora più terribili conflitti”.

In Aula il PD ha ribadito di **volere fortemente che tacciano le armi e si avviino i negoziati** per giungere a una pace, ma se questo, fino ad oggi, non è avvenuto è perché Putin persegue una pace fondata su una vittoria militare e su una resa umiliante per gli ucraini.

Tra pochi giorni si compiranno **quattro anni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina** e, dopo quattro anni di guerra, di fronte alle immani sofferenze patite dalla popolazione ucraina e di fronte all'enorme numero di vittime militari di entrambe le parti, **Mosca** pur dichiarando di essere pronta a negoziare **pone condizioni inaccettabili** per l'Ucraina e, contemporaneamente, **intensifica brutalmente i bombardamenti**, colpendo indiscriminatamente abitazioni, scuole, ospedali, reti ferroviarie, centrali energetiche, infrastrutture essenziali per la vita quotidiana della popolazione europea.

Di fronte a questo scenario, **Governo e maggioranza restano ambigui, inaffidabili**, anche e soprattutto a livello europeo. Da un lato manifestano solidarietà all'Ucraina, dall'altra però si ritraggono rispetto a scelte coerenti, annunciando ad esempio che l'Italia non parteciperà a un'eventuale forza di stabilizzazione post accordo. La Presidente Meloni, stretta **tra una maggioranza in continua fibrillazione e il desiderio di accontentare il Presidente Trump** sempre e comunque, rischia di **indebolire** fortemente la posizione internazionale dell'Italia spingendola ai margini del consesso europeo, che invece richiederebbe una maggiore integrazione e una forte spinta a favore di un nuovo protagonismo dell'Europa come soggetto politico.

A dispetto dell'autocelebrazione propagandistica della Presidente del Consiglio, con l'atteggiamento ondivago che ha caratterizzato questi oltre tre anni di Governo, Meloni sta mettendo a rischio la collocazione europeista dell'Italia e la sua affidabilità internazionale. Con la sua **subalternità a Trump**, sembra volere un'Europa minima, che nel mondo di oggi vuol dire **un'Europa marginale**.

Nel dichiarare il voto favorevole del PD sul provvedimento, Stefano Graziano ha detto che il PD ha votato SÌ perché “ha fatto una scelta che non è ideologica, che dice con chiarezza che, **laddove c'è un popolo amico aggredito, noi lo sosteniamo**. Lo abbiamo fatto e lo facciamo in Ucraina, come lo abbiamo fatto a Gaza, allo stesso modo, perché lo riteniamo un segno distintivo di coerenza. (...) Questo decreto si basa su tre cose fondamentali: la prima è il sostegno all'Ucraina, la seconda è la tutela dei cittadini ucraini accolti in Italia e la terza è la sicurezza dei giornalisti freelance nelle aree che riguardano il conflitto. (...) Noi **sosteniamo da sempre una più forte azione diplomatica**, lo diciamo da 4 anni a questa parte. Le due cose non sono in conflitto, **sostenere Kiev e lavorare per la pace** sono due cose che devono camminare insieme”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance" [AC 2754](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alle Commissioni riunite III Affari Esteri, IV Difesa

SINTESI DELL'ARTICOLATO

ARTICOLO 1

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 201/2025 in esame – così come modificato in sede referente – proroga **fino al 31 dicembre 2026**, l'autorizzazione alla **cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile** in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2022, con **priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei**, missilistici, con droni e cibernetici.

Si tratta del **primo decreto di proroga che contiene la precisazione delle priorità**.

L'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2022, ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, **la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto-legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento. L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dal D.L. 200/2024.

L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono **definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (ex art. 2 *bis*, comma 2 del decreto-legge n. 14/2022). Per quanto concerne le **modalità della cessione degli aiuti** (militari e di difesa civile), il comma in esame rinvia all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, articolo che, tuttavia, risulta riferito alla cessione degli aiuti di tipo esclusivamente militare. **Ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022**, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza **almeno trimestrale, riferiscono alle Camere** sull'evoluzione

della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

In relazione alle cessioni in oggetto, sono stati finora emanati i seguenti dodici decreti ministeriali:

- d.m. 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo);
- d.m. 22 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 10 maggio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 26 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio);
- d.m. 7 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre);
- d.m. 31 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2023);
- d.m. 23 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023);
- d.m. 19 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023);
- d.m. 25 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2024);
- d.m. 12 dicembre 2024 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2024);
- d.m. 10 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2025);
- d.m. 14 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025).

I decreti ministeriali appena citati **hanno il medesimo contenuto**. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa", che è classificato, e quindi non disponibile. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare "le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti".

In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il **Ministro della difesa pro tempore è auditore presso il** Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (**COPASIR**). Per l'undicesimo pacchetto l'audizione si è tenuta il 7 maggio 2025. Per il dodicesimo pacchetto l'audizione si è tenuta il 25 novembre 2025.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei **permessi di soggiorno** per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale **prima del 24 febbraio 2022**.

Si tratta dei permessi di soggiorno già rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che ha disposto il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Tale disposizione, oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 del medesimo articolo 7, prevedeva il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l'ottenimento di un permesso per protezione speciale. Successivamente, il DL 202/2024 ha previsto il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, sempre su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026 (art. 2, comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di **invarianza finanziaria**. **Le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente**

(cioè il Governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente **rimborsate dall'Unione europea** attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (**European Peace Facility**).

Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione, **fra il 2022 e il 2024**, ha disposto lo stanziamento di **6,1 miliardi di euro**. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un **Fondo speciale** per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori **5 miliardi** di euro. Il sostegno finanziario stanziato attraverso lo Strumento europeo per la pace ha raggiunto un **totale di 11,1 miliardi di euro**.

ARTICOLO 2

L'**articolo 2** pone a carico degli editori committenti **obblighi di formazione e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti freelance** inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, offrendo, in via sperimentale per l'anno 2026, un contributo statale a copertura dei relativi costi, erogabile su richiesta dell'editore, nel limite di spesa massimo complessivo di 600.000 euro e nel limite massimo di 60.000 euro a singolo contributo.

Il **comma 1** prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato (i cosiddetti giornalisti "**freelance**"), se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato **devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa** da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Ai sensi del **comma 2**, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di sicurezza dei viaggiatori, il **costo dell'assicurazione** e della formazione di cui al comma 1 è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un **contributo a carico dello Stato**, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro.

Il **comma 3** dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, prevedendo che ad **essi provveda il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.

ARTICOLO 3

L'**articolo 3** dispone **l'entrata in vigore** del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 31 dicembre 2025.